

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2019, n. 1132

Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019 - Decreto Ministeriale del 14/06/2019 n. 270. Chiusura delle attività di pesca ricreativa e commerciale, dell'allevamento estensivo dell'anguilla (*Anguilla anguilla* L.) europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nel territorio della Regione Puglia, dal 1 luglio al 30 settembre 2019.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Maria Trabace e Francesco Bellino, confermata dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Domenico Campanile, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

VISTI:

- ✓ il Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*);
- ✓ Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;
- ✓ il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- ✓ il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- ✓ il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- ✓ la decisione C (2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione Europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali;
- ✓ Il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre del 2013, relativo alla politica comune della pesca;
- ✓ il Regolamento (UE) n. 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- ✓ la Raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la specie Anguilla europea nel Mar Mediterraneo;
- ✓ il Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, che all'articolo 42, obbliga gli Stati membri ad istituire una chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la specie anguilla (*Anguilla anguilla*); il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali", pubblicato nella G. U. 18 gennaio 2002, n. 15;
- ✓ il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 in materia di pesca marittima;
- ✓ il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- ✓ il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

- ✓ il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 “Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie anguilla (*Anguilla anguilla*) (CECA), pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2011, n. 20;
- ✓ il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella G. U. del 1° febbraio 2012, n. 26);
- ✓ il Decreto Ministeriale 17 luglio 2018, n. 6752, registrato dalla Corte dei Conti al n. 695 in data 3 agosto 2018, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle materie attinenti il comparto della pesca marittima e dell’acquacoltura, al Sottosegretario di Stato On.le Franco Manzato;
- ✓ il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2019 n. 270 che regola il periodo di chiusura della specie Anguilla europea Anguilla (*Anguilla anguilla*);

PRESO ATTO:

il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2019 n. 270 stabilisce che Il periodo di chiusura della specie Anguilla europea (*Anguilla anguilla*) va dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno, e pertanto, per l’anno in corso non è più attuabile;

CONSIDERATA:

la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, che all’articolo 42, obbliga gli Stati membri ad istituire una chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la specie anguilla (*Anguilla anguilla* L.) anche per l’anno 2019;

Pertanto si propone di:

- stabilire, in ottemperanza della normativa comunitaria, la chiusura delle attività di pesca ricreativa e commerciale, dell’allevamento estensivo dell’anguilla (*Anguilla anguilla* L) europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nel territorio della Regione Puglia, **dal 1 luglio al 30 settembre 2019.**

Copertura finanziaria
D.LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dai Funzionari della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Maria Trabace e Francesco Bellino, e dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Domenico Campanile;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- di stabilire, in ottemperanza della normativa comunitaria, la chiusura delle attività di pesca ricreativa e commerciale, dell'allevamento estensivo dell'anguilla (*Anguilla anguilla L.*) europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nel territorio della Regione Puglia, **dal 1 luglio al 30 settembre 2019**.
- di pubblicare Il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE